



Comune di Scicli

(Provincia Regionale di Ragusa)

REGISTRO DELLE ORDINANZE

N. 60

del 01/03/2010

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 330 del 15/09/2009 con la quale:

- è stata disposta la sospensione delle attività di vendita e rivendita dei prodotti ittici effettuate presso i n. 06 banchi di vendita situati sull'area pubblica Via Pirandello – Donnalucata (scalo alaggio) fino al ripristino dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'O.M. del 03/04/2002 e all'adeguamento degli stessi alle norme generali di igiene di cui al Regolamento CE n.852/2004, in particolare allegato II - cap.III.;
- è stato ordinato ai sottoelencati titolari o legali rappresentanti, esercenti le suddette attività di conformarsi alle disposizioni di cui all' O.M. del 03/04/2002 per il ripristino dei requisiti igienico-sanitari dei detti banchi di vendita ed all'adeguamento degli stessi alle norme generali di igiene di cui al Regolamento CE n.852/2004, in particolare allegato II cap.III. nel termine di giorni trenta dalla notifica dell' ordinanza:
 1. Sig. Ingallinesi Salvatore, nato a Scicli il 24/01/1948 ed ivi residente in via Monti Iblei, legale responsabile della ditta "Il Padrino Piccola Società Cooperativa s.r.l.";
 2. Sig. Drago Salvatore, nato a Santa Croce Camerina il 18/04/1954 e residente a Scicli in Via Chiabrea n.27;
 3. Sig. Agugliaro Giovanni, nato a Scicli il 28/09/1938 ed ivi residente in Via Sparta n. 17;
 4. Sig. Flaccavento Massimo, nato a Scicli il 25/01/1968 ed ivi residente in via Toscana n.23;
 5. Sig. Buscema Angelo, nato a Scicli il 22/10/1952 ed ivi residente in via Settembrini n. 16, presidente della Cooperativa "Santa Lucia";
 6. Sig. Implatini Gianluca nato a Scicli il 27/05/1977 ed ivi residente in C.da Pezza Filippa n.9;

Che in data 28/09/2009 il Capo Settore Sviluppo Economico ha indetto con i predetti operatori apposita riunione al fine di concordare gli interventi necessari al ripristino delle condizioni igieniche minime per poter esercitare l'attività di che trattasi, invitandoli nel contempo ad integrare la documentazione (D.I.A.) a suo tempo presentata con l'indicazione dell'ubicazione e del tipo di sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti ittici invenduti, così come richiesto dalla vigente normativa in materia;

Che con nota prot. n. 27394 del 06/10/2009, alcuni degli operatori anzidetti sono stati sollecitati ad avviare gli interventi concordati nella riunione del 28/09/2009 necessari al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dei banchi di vendita;

Viste le note del 14/10/2009, 15/10/2009 e 16/10/2009, acquisite al protocollo generale dell'ente in pari data ai nn. 28541, 28654 e 28834 presentate rispettivamente dai sigg. Flaccavento Massimo, Drago Salvatore ed Ingallinesi Salvatore con le quali comunicano di avere effettuato gli interventi per il ripristino delle condizioni minime sull'area attrezzata a suo tempo concessa (banchi di vendita);

Che con nota n. 412/Sv.Ec. del 21/10/2009 è stato invitato il Capo Settore LL.PP. di questo Comune ad effettuare apposito sopralluogo al fine di accertare lo stato dei luoghi dell'area ove insistono i banchi di vendita nn. 2, 5 e 6;

Vista la relazione tecnica descrittiva, con allegata planimetria, redatta il 22/10/2009 dal capo servizio LL.PP.;

Vista la nota prot. n. 29406 del 22/10/2009 con la quale la predetta relazione è stata trasmessa al Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di O.A. di Ragusa;

Vista, altresì, la nota n. 495/B/Vet del 21/01/2010, acquisita al protocollo generale dell'ente il 27/01/2010 al n. 2937 con la quale il Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di O.A. Distretto di Modica comunica che a seguito sopralluogo effettuato in data 19/01/2010 sull'area pubblica tra via Pirandello e via Marina, ove sono allocati i banchi per la vendita dei prodotti ittici, di aver constatato il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali, previsti dalla più volte citata O.M. 03/04/2002, esclusivamente alle aree attrezzate n. 1 assegnata al sig. Buscema Angelo;

Accertato, quindi, che l'operatore Buscema Angelo ha ottemperato a quanto ordinatogli, ossia al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell'area attrezzata ove opera, ai sensi della vigente normativa, ed a quale quindi può consentirsi l'attività in questione, peraltro più volte dal medesimo sollecitata in quanto mezzo di sostentamento sua famiglia;

Ritenuto, pertanto, consentire esclusivamente al predetto l'attività di vendita dei prodotti ittici effettuata nel banco di vendita situato sull'area pubblica Via Pirandello -Donnalucata nei pressi dello scalo di alaggio;

Vista l'Ordinanza Ministeriale 03/04/2002 concernente i requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;

Visto il Regolamento CE n.852/2004 del 29/04/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni in narrativa e qui integralmente richiamate;

Con effetto immediato, la ripresa dell'attività di vendita dei prodotti ittici **esclusivamente** presso il banco di vendita contrassegnato con il n. 1, situato sull'area pubblica Via Pirandello – Donnalucata (scalo alaggio) ed assegnato al sig. Buscema Angelo, legale rappresentante della "Cooperativa S.Lucia", in quanto ha provveduto al ripristino dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'O.M. del 03/04/2002 e all'adeguamento dello stesso alle norme generali di igiene di cui al Regolamento CE n.852/2004, in particolare allegato II - cap.III.

DA ATTO

Conseguentemente della ripresa dell'attività di vendita e rivendita dei prodotti ittici **esclusivamente** presso i banchi di vendita contrassegnati con i nn. 1, 2 e 5, situati sull'area pubblica Via Pirandello – Donnalucata (scalo alaggio) per effetto rispettivamente della presente ordinanza e dell'ordinanza n. 409 del 05/12/2009.

CONFERMA

la sospensione delle attività di rivendita dei prodotti ittici nei restanti n. 03 banchi di vendita situati sull'area pubblica in questione (contrassegnati con i nn. 3, 4 e 6) fino al ripristino dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'O.M. del 03/04/2002 e all'adeguamento degli stessi alle norme generali di igiene di cui al Regolamento CE n.852/2004, in particolare allegato II - cap.III, così come disposto con ordinanza n. 330 del 15/09/2009 che qui ad ogni effetto si richiama.

MANDA

Al Comando di Polizia Municipale ed alle altre Forze di Polizia per l'osservanza ed il rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

La notifica delle presente ordinanza al sig. Buscema Angelo nato a Scicli il 22/10/1952 ed ivi residente in Via Settembrini n. 16 legale rappresentante della "Cooperativa S.Lucia" esercente l'attività di che trattasi.

La trasmissione in copia al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa, al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di O.A. Azienda U.S.L. n.7 di Ragusa, al Comando di Polizia Municipale di Scicli ed a tutte le altre Forze di Polizia.

IL SINDACO

F.to Sig. Giovanni Venticinque